

ATTO CAMERA**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01414****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 71 del 23/10/2008

Firmatari

Primo firmatario: [MANCUSO GIANNI](#)
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 23/10/2008

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/10/2008

Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01414
presentata da
GIANNI MANCUSO
giovedì 23 ottobre 2008, seduta n.071

MANCUSO. -

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

- Per sapere - premesso che:

la legge regola diversamente una parte della contribuzione obbligatoria dovuta da un professionista, a seconda se sia iscritto ad un ente di previdenza privato (103/96), ovvero alla gestione separata Inps;

tale gestione è stata istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

destinatari di questa forma di tutela previdenziale obbligatoria sono, tra gli altri, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, che non dispongano di una tutela esercitata da parte di un ente di previdenza di categoria;

l'articolo 2, comma 29, della predetta legge 335/95, stabilisce che il contributo alla gestione separata è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi;

tale contribuzione è posta a totale carico del lavoratore autonomo, che può, però, addebitare al cliente, a titolo di rivalsa, un contributo pari al 4 per cento dell'importo fatturato (articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

l'iscritto ad un ente di previdenza, di contro, versa il contributo integrativo, il cui importo è determinato con maggiorazione del 2 per cento dei compensi soggetti a IVA. L'onere è ripetibile sul cliente, sul quale grava di fatto, ma il versamento all'ente deve essere eseguito, in ogni caso, dal professionista;

si realizza, quindi, una sperequazione tra categorie di professionisti, realizzata dal diverso soggetto giuridico che esercita l'assoggettamento contributivo;

ciò avviene anche nel caso di categorie che si svolgono servizi alla persona. Un professionista infermiere, nell'esercizio della propria funzione di assistenza, ribalta sul cliente, ove sia libero professionista, il 2 per cento del compenso. Un fisioterapista che, anch'esso, presta la propria opera verso la persona, si rivale sul cliente (secondo la terminologia usata dalla legge), applicando la percentuale del 4 per cento -:

se il Governo intenda assumere iniziative normative volte a uniformare il trattamento contributivo tra iscritti a due enti di previdenza diversi relativamente al contributo integrativo previsto dalla legge n. 103 del 1996 al contributo previsto dall'articolo 1, comma 212, legge 23 dicembre 1996, n. 662. (4-01414)